

- Provincia di Bergamo -

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 08 - ANNO 2021 -

	o i igiliato
	08 CODICE ENTE zione Provinciale O.R.C
Con elend	ico n° in data

Originala

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E L'APPICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno Duemilaventuno Addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 20.15 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
Foresti Mariano	Sindaco	X	
Casu Sonia	Consigliere	Х	
Sarzi Amadè Stefano	Consigliere	Х	
Manera Marco	Consigliere	Х	
Contu Francesco	Consigliere		Х
Goglio Andrea Pietro	Consigliere	Х	
Bonadei Clio Elena	Consigliere	Х	
Gotti Giorgio	Consigliere	Х	
Tubacher Matilde	Consigliere	X	
Oscar Roberta	Consigliere	X	
Murachelli Luigi	Consigliere	Х	
	Totale	10	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario comunale Dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Mariano Foresti, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n°2 dell'ordine del giorno.

Il Segretario Comunale illustra l'argomento in relazione al relativo al Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Segretario Comunale

RICHIAMATI:

- l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».
- l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito

dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (...)";

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

DATO ATTO che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale individuando coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe, tenuto conto delle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria e delle finalità delle stesse, avendo riguardo all'omogeneità rispetto alle attuali;

RITENUTO quindi necessario istituire il nuovo canone unico patrimoniale, procedendo all'approvazione del regolamento comunale;

VISTO il sottoriportato parere espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.vo n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio;

Con voti favorevoli 10, astenuti e contrari nessuno;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa esposto, il Regolamento comunale di disciplina del Canone unico patrimoniale, composto da n. 90 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
- 2. DI DARE ATTO che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale individuando coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe, tenuto conto delle tipologie di occupazione ed esposizione

pubblicitaria e delle finalità delle stesse, avendo riguardo all'omogeneità rispetto alle attuali;

- 3. DI DARE ATTO che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000;
- 4. DI DARE ATTO che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone;

Con voti favorevoli 10, astenuti e contrari nessuno, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sottoscritto Dott. Paolo Scelli, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla sua regolarità tecnica - amministrativa e ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Castro, 30/04/2021



Il Responsabile dell'Area Amministrativa Dott, Paolo Scelli

Il Sottoscritto Dott. Paolo Scelli in qualità di Responsabile dell'Area Contabile, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla sua regolarità contabile ed ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Castro, 30/04/2021



Il Responsabile dell'Area Contabile Dott, Paolo Scelli

Letto, approvato e sottoscritto:					
	and the same of th				
Il Sindaco	6 * 6	Il Segretario Comunale			
1	Europe	A A			
:Mariano Foresti	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Dott. Paolo Scelli			
MA					
	o 2000 n. 267, stata affissa in copi	ione, ai sensi dell'art.124, Primo Com- ia all'albo pretorio il giorno (15) 2001 e al (12) 2004			
		2			
	6.3	Il Segretario Comunale Dott. Paolo Scelli			
	Contract of				
Addi: 28 (5 (202)					
	CERTIFICATO DI ESECUTIVI	Т 4.2			
	CERTIFICATO DI ESECUTIVI	IIA			
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del					
	D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).				
Dichiarata immediatamente eseguibile.					
Castro,. lì 30/4/2021	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
	Emreig				
		Il Segretario Generale Dott. Paolo Scelli			
		Firmato digitalmente			
*					
Copia Conforme all'originale, in Car	ta Libera per uso amministrativo).			
Addì:					
		Il Segretario Comunale			



REGOLAMENTO
PER L'INTRODUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2021

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Classificazione del comune

TITOLO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

- Art. 3 Forme di gestione
- Art. 4 Funzionario Responsabile
- Art. 5 Concessione del servizio

TITOLO III - CANONE UNICO - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 6 Presupposto del canone
- Art. 7 Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione
- Art. 8 Domanda di occupazione
- Art. 9 Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
- Art. 10 Termini per la definizione del procedimento
- Art. 11 Rilascio della concessione
- Art. 12 Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 13 Obblighi del concessionario
- Art. 14 Decadenza ed estinzione della concessione
- Art. 15 Rimozione occupazioni abusive
- Art. 16 Rinnovo della concessione
- Art. 17 Tariffe
- Art. 18 Tariffa standard annua
- Art. 19 Tariffa *standard* giornaliera
- Art. 20 Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità
- Art. 21 Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 22 Classificazione delle strade
- Art. 23 Coefficienti tariffari
- Art. 24 Durata delle occupazioni
- Art. 25 Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni del suolo pubblico
- Art. 26 Soggetto passivo
- Art. 27 Esenzioni

TITOLO IV

PARTE I CANONE UNICO - PUBBLICITA'

- Art. 28 Presupposto del canone
- Art. 29 Soggetto passivo
- Art. 30 Modalità di applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari
- Art. 31 Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale
- Art. 32- Domanda di inizio pubblicità

- Art. 33 Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione
- Art. 34 Termini per la definizione del procedimento
- Art. 35 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 36 Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 37 Obblighi del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari
- Art. 38 Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione
- Art. 39 Rimozione esposizioni abusive
- Art. 40 Rinnovo della concessione
- Art. 41 Tariffe
- Art. 42 Tariffa standard annua e giornaliera
- Art. 43 Pubblicità ordinaria
- Art. 44 Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 45 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 46 Pubblicità varia
- Art. 47 Riduzioni
- Art. 48 Esenzioni
- Art. 49 Limitazioni e divieti in materia di pubblicità
- Art. 50 Limitazioni sulla pubblicità fonica
- Art. 51 Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche

PARTE II CANONE UNICO - PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 52 Istituzione del servizio
- Art. 53 Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 54 Ripartizione della superficie degli impianti pubblici
- Art. 55 Tipologia degli impianti delle affissioni.
- Art. 56 Misura del diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 57 Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni Recupero somme
- Art. 58 Riduzioni del diritto
- Art. 59 Esenzioni dal diritto
- Art. 60 Maggiorazioni
- Art. 61 Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni
- Art. 62 Consegna del materiale da affiggere
- Art. 63 Annullamento della commissione

PARTE III CANONE UNICO - AREE MERCATALI

- Art. 64 Istituzione del canone
- Art. 65 Soggetto passivo
- Art. 66 Disciplina della concessione
- Art. 67 Tariffe
- Art. 68 Tariffa standard annua
- Art. 69 Tariffa standard giornaliera
- Art. 70 Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- Art. 71 Durata delle occupazioni
- Art. 72 Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni di aree mercatali
- Art. 73 Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 74 Esenzioni

TITOLO V - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO

- Art. 75 Versamento del canone per le occupazioni annuali
- Art. 76 Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 77 Versamento del canone mercatale
- Art. 78 Minimi riscuotibili
- Art. 79 Attività di accertamento esecutivo
- Art. 80 Interessi
- Art. 81 Sanzioni
- Art. 82 Modifica, sospensione e revoca della concessione o dell'autorizzazione
- Art. 83 Riscossione coattiva/forzata
- Art. 84 Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo
- Art. 85 Interessi moratori
- Art. 86 Rimborsi
- Art. 87 Contenzioso

TITOLO VI - NORME FINALI

- Art. 88 Normativa di rinvio
- Art. 89 Norme abrogate
- Art. 90 Efficacia del regolamento

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito anche semplicemente «canone») nel Comune di CASTRO a fronte di quanto disposto dall'art. 1, commi da 816 a 847 L. 160/2019, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Costituzione e dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 446/1997, in base al quale per quanto non regolamentato si applicanole disposizioni di leggi vigenti, al fine di garantire il rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi.
- 2. Ai fini dell'applicazione del canone costituiscono altresì norme di riferimento la restantelegislazione nazionale, il vigente Statuto e le relative norme di applicazione.
- 3. Nella definizione delle modalità applicative del canone, si tiene conto della natura patrimoniale dell'entrata, come specificatamente individuata dal Legislatore nell'ambito delle disposizioni dettate dalla L. 160/2019.
- 4. Ai fini della commisurazione e della graduazione delle tariffe, possono essere adottati criteri analoghi a quelli previsti in precedente dal D.Lgs. 507/1993 e dagli artt. 62 e 63 D.Lgs. 446/1997, anche ai fini di garantire l'iniziale parità di gettito rispetto ai tributi ed ai canoni che sono sostituiti dal nuovo canone, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, fatta salva la possibilità per l'Ente impositore di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- 5. Nella definizione delle modalità applicative del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria si tiene conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 820 L. 160/2019, che attribuisce prevalenza alla diffusione dei messaggi pubblicitari rispetto alle occupazioni del suolo pubblico, ove contestuali, ai fini dell'individuazione dei presupposti dideterminazione del canone dovuto.
- 6. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Castro rientra, sulla base dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2020, nella fascia fino a 10.000 abitanti.

TITOLO II NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

Art. 3 - Forme di gestione

- 1. La scelta della forma di gestione del canone deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
- 2. Oltre alla gestione diretta, l'attività di accertamento e riscossione del canone può essere affidata a Agenzia Entrate-Riscossione, ovvero ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, sulla base delle disposizioni attuative dettate dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289.
- 3. A fronte di quanto disposto dall'art. 2 D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225, l'affidamento ad Agenzia Entrate Riscossione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, del canone può essere disposto a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Consiglio Comunale, ove l'affidamento abbia natura generale, ovvero a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Giunta, ove l'affidamento abbia come oggetto un singolo ruolo.
- 4. L'affidamento dell'attività di accertamento e riscossione del canone a favore di un concessionario locale indicato dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997 deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., fatta salva la possibilità di continuare ad affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 846 L. 160/2019, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risultava affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi edaree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
- 5. A decorrere dall'entrata in vigore della disposizione dettata dall'art. 1, comma 807 L. 160/2019, anche lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione del canone potrà essere affidato esclusivamente a favore di soggetti iscritti all'albo dicui all'art. 53, comma 1 D.Lgs. 446/1997, che siano in possesso del capitale minimo previsto dalla stessa disposizione, che dovrà essere interamente versato in denaro o garantito tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria.
 - 6. Fino al momento dell'entrata in vigore di tale disposizione, lo svolgimento delle

attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione del canone potrà invece essere affidato anche a favore di soggetti non iscritti all'albo o che non siano in possesso delle misure minime di capitale richieste dall'art. 1, comma 807 L. 160/2019, con requisiti che, ove sussistenti, potranno costituire esclusivamente un parametro per l'attribuzione di un maggior punteggio, in sede di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, ma non una causa di esclusione dalla partecipazione alla relativa gara.

7. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente rispetto agli oneri della riscossione che avrebbero potuto essere applicati in caso di affidamento ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, a fronte dell'utilizzo del ruolo

coattivo, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.

- 8. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.
- 9. E' ammessa la possibilità di gestione disgiunta delle varie componenti del canone unico con affidamento parziale in concessione della gestione a soggetto esterno.
- 10. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degliobiettivi previsti dalla gestione prescelta.
- 11. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
- 12. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale relativeall'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e procedurali, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.

Art. 4 - Funzionario Responsabile

- 1. Nel caso di gestione diretta del servizio ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990, al relativo Funzionario Responsabile verranno attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riguardante il canone. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo della corretta applicazione delle tariffe edegli incassi che ne conseguono.
- 2. Il provvedimento di nomina del Funzionario Responsabile deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, mentre ai fini della sua validità ed efficacia non è richiesta la comunicazione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia

e delle Finanze.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il Funzionario Responsabile spettano al concessionario.

Art. 5 - Concessione del servizio

- 1. Nel caso di esternalizzazione del servizio, il concessionario subentra all'Ente impositore in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione dell'entrata ed è tenuto a provvedere a tutte lespese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.
- 2. È fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni in momento successivo alla scadenza della concessione, anche se con riferimento ad annualità che abbiano formato oggetto del contratto di concessione scaduto, con l'unica eccezione della gestione degli atti di riscossione forzata o coattiva delle somme non versate relative agli anni oggetto di concessione.
- 3. In ogni caso, il versamento del canone deve essere effettuato direttamente a favore del Comune, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016.
- 4. Le disposizioni sulla riscossione diretta si applicano anche nel momento in cui la gestione del canone sia stata affidata ad un concessionario in forza di contratto stipulato precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 2bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e che sia stato estesoalla gestione del canone ai sensi dell'art. 1, comma 846 L. 160/2019.

TITOLO III CANONE UNICO - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 6 - Presupposto del canone

- 1. L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico è soggetta al canoneprevisto nel presente regolamento.
- 2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente Regolamento si intendonole aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico o di pubblico passaggio.
- 3. Nel presente Regolamento con il termine «occupazione» si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, che li sottragga all'uso

generale della collettività, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

Art. 7 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

- 1. Le occupazioni sia distinguono a seconda che si protraggano o meno per l'intero anno solare.
- 2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 6, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli peril tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
- 3. Le occupazioni realizzate senza la concessione sono considerate abusive. Sono altresì considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o prorogadella concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
- 4. In tutti i casi di occupazione abusiva, il competente Ufficio del Comune, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fattodelle spese relative.
- 5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno omolestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 6. Alle occupazioni abusive sono applicate le tariffe previste per le analoghe tipologie di occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, in relazione al periodo effettivo di occupazione.

Art. 8 - Domanda di occupazione

- 1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 7, comma 2, sia che stesse si protraggano o meno per l'intero anno solare, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
- 2. La domanda di concessione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essereredatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente e deve contenere:
- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo

stesso ne sia in possesso;

- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini, ladomanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero di codice fiscale;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché ladescrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presenteRegolamento, ovvero nell'atto di concessione;
 - h) l'impegno del richiedente a corrispondere l'eventuale cauzione dovuta.
 - 3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
 - a) per le occupazioni a carattere annuale:
 - almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
 - b) per le occupazioni a carattere temporaneo:
 - almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'occupazione della sede stradale contrabattelli, ponteggi, autoveicoli per traslochi o occupazioni simili che non comportino l'emanazione di ordinanze inerenti alla limitazione del transito veicolare;
 - almeno 20 (venti) giorni prima dalla data prevista per lavori o occupazioni della sede stradale per i quali è prevista l'emanazione di ordinanze di limitazione del transito veicolare.
- 4. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di PoliziaLocale, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone sostituisce il rilascio della concessione.
- 5. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori non dilazionabili, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
 - 6. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha

l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale, anche in via telematica, entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo.

- 7. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza.
- 8. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dalpresente Regolamento.

Art. 9 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

- 1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e ladefinizione delle stesse.
 - 2. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione; la durata massima dell'occupazione è stabilita generalmente in anni 19 (diciannove); per le reti di servizio, la cui realizzazione comporti investimenti di particolare rilievo, la durata della concessione può essereestesa ad un massimo di anni 30 (trenta). In ogni caso in cui la durata della concessione sia superiore ad anni 19, l'estensione della durata contrattuale deve essere esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento;
- f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituiscepreferenza:
- la richiesta dei titolari di esercizi commerciali che chiedano la concessione sullo spazioantistante il luogo di svolgimento della propria attività per l'esposizione della merce;
- la circostanza della verificata operatività del richiedente sul territorio comunale dal punto divista economico e produttivo;
 - la priorità di presentazione cronologica delle domande al Protocollo generale dell'Ente.
- 3. Una volta ricevuta la domanda, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un esame preliminare della stessa, nonché della documentazione ivi allegata.
- 4. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato richiesta di integrazione entro il termine perentorio di diecigiorni dal suo ricevimento.
 - 5. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell'iter di

rilascio dellaconcessione.

Art. 10 - Termini per la definizione del procedimento

- 1. L'istruttoria e la definizione della domanda di concessione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
- 2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con apposito provvedimentodel Responsabile dell'Ufficio competente, ove l'istruzione della domanda necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori Uffici e/o Servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio della concessione.
- 3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, laformazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della L. 241/1990.
- 4. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento trasmette apposita proposta di accoglimento/diniego all'Ufficio competente, al cui Funzionario Responsabile spetta la decisione finale in merito all'accoglimento della proposta stessa, nonché la firma del provvedimento.

Art. 11 - Rilascio della concessione

- 1. Il rilascio della concessione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
- a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b) pagamento dei diritti e delle spese relativi all'atto;
- c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'Amministrazione;
- d) versamento del deposito cauzionale, ove richiesto, nella misura stabilita dall'Ufficio;
- e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.
- 2. Nel caso in cui l'occupazione del suolo sia suscettibile di arrecare danni a strutture o beni di proprietà pubblica, la richiesta dovrà essere garantita con specifica fideiussione bancaria o assicurativa ovvero con contratto autonomo di garanzia rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, purché con contratto soggetto all'applicazione della legge italiana, di importo pari a quello stabilito dall'Ufficio competente per l'intero periodo della concessione, oltre interessi legali, contenente clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, nel caso di presentazione di fideiussione.

3. La fideiussione o il contratto autonomo di garanzia di cui al punto precedente deve essere consegnato contestualmente al rilascio della concessione ed è restituita entro il medesimo termine da parte dell'Ufficio competente, previa verifica dell'inesistenza di danni e del corretto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione.

Art. 12 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

- 1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
- a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione, come accordata dal Comune, che costituisce l'unico parametro per la determinazione del canone dovuto,a prescindere dalla superficie effettivamente utilizzata dal concessionario;
 - b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico a cui la stessa è destinata;
 - c) gli obblighi del concessionario;
 - d) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui al presente regolamento.
- 2. La concessione acquista efficacia dal momento del ritiro da parte del soggetto destinatario, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Art. 13 - Obblighi del concessionario

- 1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed, in particolare, ha l'obbligo di:
- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimentiprovvede l'Ente o il suo concessionario per l'applicazione del canone, con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché larelativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effettodell'occupazione;
- d) non sub-concedere o trasferire a terzi la concessione; può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;

e) versare il canone alle scadenze previste.

Art. 14 - Decadenza ed estinzione della concessione

- 1. Sono causa di decadenza della concessione ed impediscono nel futuro il rilascio di altreconcessioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:
- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori dirittidovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spaziopubblico o del bene pubblico concesso.
 - 2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
- 3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente, mentre la sola interruzione dell'occupazione non comporta rinuncia allastessa, né attribuisce il diritto al rimborso del canone versato, in relazione al periodo di mancataoccupazione del suolo pubblico.
- 4. Al contrario, se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa, ovvero la revoca della concessione, attribuiscono al titolare dell'occupazione il diritto al rimborso del canone versato, nonché del relativo deposito cauzionale.
 - 5. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di concessione non sono rimborsabili.

Art. 15 - Rimozione occupazioni abusive

- 1. Previa diffida ad adempiere nei confronti del titolare della concessione, il Comune o il Concessionario in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati procedono alla rimozione delle occupazioni non autorizzate, così come di quelle per cui sia intervenuta decadenza o revocadella concessione.
 - 2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del soggetto che ha effettuato l'occupazione.
- 3. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive, finoalla completa rimozione, nonché con applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 16 - Rinnovo della concessione

- 1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.
- 2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
- 2. Per le occupazioni annuali, il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
- 3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorniprima della scadenza, domanda di proroga al Comune o al Concessionario, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
- 4. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si seguono le disposizioni previste per ilprimo rilascio della concessione.

Art. 17 - Tariffe

- 1. Per ogni forma di occupazione è dovuto all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
- 2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le tariffe fissate per l'anno precedente.
- 3. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degliutenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 18 - Tariffa standard annua

- 1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Castro applica alle occupazioni del suolo pubblico la tariffa *standard* annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00.
- 2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organocompetente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come stabilito dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.
 - 3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 1 è ridotta a un quarto.
- 4. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al comma 3 va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri.
- 5. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ridotta di cui al comma 3 è aumentata di unquarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

6. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 19 - Tariffa standard giornaliera

- 1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Castro applica la tariffa *standard* giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 0,60.
- 2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organocompetente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 20 - Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità

- 1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui il canone è dovuto, moltiplicata per la tariffa forfetaria di € 1,50 per ciascun utente, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
 - 2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad € 800,00.
- 3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio arete.
- 4. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altriutilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

Art. 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dall'Ente impositore sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade (unica categoria);
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione:
 - annuale: espressa in anno solare (01/01-31/12);
 - temporanea: espressa in giorni;

- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed allemodalità di occupazione.
- 2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione saranno approvate dalla Giunta Comunale.
- 3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate al secondo decimale, per difetto se il terzo decimale risulti inferiore o uguale a quattro, ovvero per eccesso se superiore.

Art. 22 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie:

Rientrano nella "1^{CATEGORIA} " le seguenti vie o piazze:

Via Giacomo Matteotti, Via Giuseppe Garibaldi, Piazza del Porto, Viale Roma, Piazza Salvador Allende, Piazza San Giacomo, Lungolago Caduti sul Lavoro.

Rientrano nella "2" CATEGORIA " le seguenti vie o piazze:

Via Andrea Zubani, Via Bergamo, Via Case Sparse, Via Corna, Via Del Serro, Via Primo Maggio, Via Iseo, Via Quattro Novembre, Via Libertà, Via Ludovico Capoferri, Via Milano, Via Papa Giovanni Ventitreesimo, Via Poltragno, Via Rocca, Via San Lorenzo, Vicolo Scaletta, Via Venticinque Aprile, Via Coletto.

Art. 23 - Coefficienti tariffari

1. Alla tariffa *standard* di cui agli artt. 18 e 19, cui si attribuisce un "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti diversi, in funzione del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositoreper la salvaguardia dell'area stessa ed in funzione del valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione, che saranno approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 24 - Durata delle occupazioni

- 1. Le occupazioni annuali sono assoggettate al canone ad anno solare (01/01-31/12), indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
- 2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura previstanell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 25 - Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni del suolo pubblico

- 1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, conarrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
- 2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore a mezzo metro quadrato o lineare. Le occupazioni pari al mezzo metro quadrato o superiori sono calcolate con arrotondamento in eccessoal metro quadrato o lineare.
- 3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.
- 4. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati, qualoral'area di posteggio sia data in concessione ad un privato.
- 5. Le occupazioni omogenee, che insistono sulla stessa area, sono soggette al canone di occupazione, anche ove le singole occupazioni siano inferiori al mezzo metro quadrato: in tale ipotesi, la superficie assoggettabile al canone sarà determinata dalla sommatoria di tutte le occupazioni arrotondate al metro quadrato successivo.

Art. 26 - Soggetto passivo

- 1. Soggetto passivo del canone legato alle occupazioni del suolo pubblico, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione, anche in maniera abusiva.
- 2. Nei casi di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con obbligazione solidale.

Art. 27 - Esenzioni

- 1. Sono esenti dal canone:
- 2. le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
- 3. le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- 4. le occupazioni effettuate dallo stato, dalle Regioni, dalla Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, c. 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- 5. le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purchè non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D.Lgs.15.11.93, n. 507, capo I;
- 6. le occupazioni effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro.
- 7. le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- 8. le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- 9. le occupazioni di aree cimiteriali;
- 10. terrazzi, verande, bow windows e simili;
- 11. i passi carrai a raso;
- 12. le occupazioni di pubblico interesse e non a scopo di lucro, patrocinate dal Comune;
- 13. le occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui al D.Lgs.vo n. 460/97;
- 14.le occupazioni effettuate da soggetti, persone fisiche e giuridiche che realizzano interventi di bonifica dell'amianto limitati alla rimozione della copertura di amianto dai tetti.
 - 15) le occupazioni di aree per svolgimento di mercati nella Piazza Salvador Allende.

TITOLO IV PARTE I CANONE UNICO - PUBBLICITÀ

Art. 28 - Presupposto del canone

1. La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su areeappartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato, è soggetta al canone di cui al presente capo del regolamento.

- 2. Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati amigliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- 3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento, senza limitazioni ocondizioni.
- 4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in determinati momenti o adempiendo a speciali condizioni poste dal soggetto che sulluogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Art. 29 - Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 30 - Modalità di applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

- 1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone si determina in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal numerodei messaggi in esso contenuti.
- 2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessivaadibita alla pubblicità.
- 4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base allasuperficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può esserecircoscritto il mezzo stesso.
- 5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili almedesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolodella superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- 6. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, mentre le riduzioni non sono cumulabili tra loro.
- 7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

Art. 31 - Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

- 1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone di cui al presente capo non esclude il pagamento dei canoni di locazione o di concessione.
- 2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma precedente sarà rilasciata dal competente Ufficio del Comune, sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta comunale.

Art. 32 - Domanda di inizio pubblicità

- 1. Chiunque intende iniziare nel territorio comunale un'esposizione pubblicitaria, ovvero richiedere l'installazione di un mezzo pubblicitario, rientrante nei presupposti di cui al presenteregolamento, sia che la stessa si protragga per l'intero anno solare o che abbia natura temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio diapposito atto di autorizzazione.
- 2. La domanda di autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deveessere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente e deve contenere:
- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso,nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i qualiviene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario;
 - d) la tipologia di mezzo pubblicitario o di esposizione pubblicitaria;
 - e) la superficie o l'estensione del mezzo pubblicitario o dell'installazione pubblicitaria;
 - f) la durata e la frequenza dell'esposizione o dell'installazione pubblicitaria;
 - g) il contenuto del messaggio pubblicitario;
- h) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenuti nel presenteregolamento, ovvero nell'atto di autorizzazione.
 - 3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
 - a) per le pubblicità a carattere annuale:
 - almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio della stessa;
 - b) per le pubblicità a carattere temporaneo:
 - almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'inizio della stessa.
- 4. La domanda di autorizzazione può essere sostituita da una comunicazione al Comune, ovvero al Concessionario, per:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 C.d.S.

Art. 33 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione

- 1. Le domande di installazione di mezzi pubblicitari, ovvero di inizio di esposizioni pubblicitarie, sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
 - 2. L'atto di autorizzazione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi dell'autorizzazione;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'autorizzazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione e la frequenza dell'installazione o dell'esposizione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di autorizzazione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 38 del presente Regolamento;
- f) in caso di presentazione di più domande per l'utilizzo dello stesso impianto pubblicitario, aparità di condizioni, costituisce preferenza:
- la richiesta dei titolari di esercizi commerciali che chiedano l'autorizzazione all'installazionedi mezzi pubblicitari nello spazio antistante il luogo di svolgimento della propria attività;
- la circostanza della verificata operatività del richiedente sul territorio comunale dal punto divista economico e produttivo;
 - la priorità di presentazione cronologica delle domande al Protocollo generale dell'Ente.
- 3. Una volta ricevuta la domanda, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un esame preliminare della stessa, nonché della documentazione ivi allegata.
- 4. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato richiesta di integrazione entro il termine perentorio di diecigiorni dal suo ricevimento.
- 5. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell'iter di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 34 - Termini per la definizione del procedimento

- 1. L'istruttoria e la definizione delle domande di autorizzazione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.
- 2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con apposito provvedimentodel Responsabile dell'Ufficio competente, ove l'istruzione della domanda necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori Uffici e/o servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio della stessa.

- 3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, laformazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della L. 241/1990.
- 4. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento trasmette apposita proposta di accoglimento/diniego all'Ufficio competente, al cui Funzionario Responsabile spetta la decisione finale in merito all'accoglimento della proposta stessa, nonché la firma del provvedimento.

Art. 35 - Rilascio dell'autorizzazione

- 1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
- a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b) pagamento dei diritti e delle spese relativi all'atto;
- c) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nelpresente regolamento.

Art. 36 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

- 1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione delsoggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o del soggetto pubblicizzato:
- a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o di esposizione autorizzato, la superficie edil contenuto del messaggio pubblicitario;
- b) la misura e l'indicazione dell'impianto su cui potrà essere effettuata l'installazione del mezzopubblicitario;
 - c) la durata dell'autorizzazione;
 - d) gli obblighi del titolare dell'autorizzazione;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica, del canone di cui al presente regolamento.
- 2. L'autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro, previo pagamento della prima rataovvero della rata unica del canone.

Art. 37 - Obblighi del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione ed, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione dei mezzi pubblicitari installati e per rimettere il suolo, l'impianto o i beni pubblici in pristino, al termine dell'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimenti provvede l'Ente o il suo concessionario per l'applicazione del canone, con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'esposizione e/o l'installazione del mezzo pubblicitario, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento delcanone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi, per effettodell'esposizione e/o dell'installazione del mezzo pubblicitario;
- d) non trasferire a terzi l'autorizzazione; può essere consentita la voltura dell'autorizzazione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
 - e) versare il canone alle scadenze previste.

Art. 38- Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

- 1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione ed impediscono nel futuro il rilascio di altreautorizzazioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:
- a) il mancato versamento del canone di autorizzazione stabilito e di eventuali ulteriori dirittidovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione dell'impianto e/odel mezzo pubblicitario autorizzato.
 - 2. Sono causa di estinzione dell'autorizzazione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del soggetto autorizzato alla diffusione dimessaggi pubblicitari;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del soggettoautorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.
- 3. Se i mezzi pubblicitari non sono ancora stati apposti, la rinuncia espressa, ovvero la revoca dell'autorizzazione, attribuiscono al soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari il diritto al rimborso del canone versato.
- 4. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione non sono rimborsabili.

Art. 39 - Rimozione esposizioni abusive

- 1. Previa diffida ad adempiere nei confronti del titolare dell'autorizzazione, il Comune o il Concessionario in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati procedono alla rimozione, anche mediante copertura, delle esposizioni pubblicitarie non autorizzate, così come di quelle per cui sia intervenuta decadenza o revoca dell'autorizzazione.
- 2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 3. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le esposizioni pubblicitarie abusive, fino alla completa rimozione, nonché con applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 40 - Rinnovo della concessione

- 3. I provvedimenti di autorizzazione annuale sono rinnovabili alla scadenza.
- 4. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
- 2. Per le pubblicità annuali, il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in atto, indicando la durata del rinnovo.
- 3. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune o al Concessionario, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motividella richiesta.
- 4. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si seguono le disposizioni previste per ilprimo rilascio dell'autorizzazione.

Art. 41 - Tariffe

- 1. Per ogni forma di esposizione pubblicitaria è dovuta all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispettodei limiti previsti dalla legge.
- 2. In assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate tariffe fissate per l'anno precedente.
- 3. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degliutenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 42 - Tariffa standard annua e giornaliera

- 1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Castro applica alle esposizioni pubblicitarie la tariffa *standard* annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00.
- 2. La tariffa *standard* giornaliera, determinata anch'essa sulla base della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, è pari ad € 0,60.
- 3. Le tariffe *standard* di cui ai commi 1 e 2 possono essere modificate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 43 - Pubblicità ordinaria

- 1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
- 2. Per le esposizioni pubblicitarie di cui al comma precedente che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
- 3. Le esposizioni pubblicitarie effettuate a seguito del rilascio di un provvedimento di autorizzazione superiore a 90 giorni, o per cui è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.
- 4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie superiore al metro quadrato e fino a metri quadrati 5,5 la tariffa è maggiorata del 20 per cento; per quella di superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficiesuperiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 44 - Pubblicità effettuata con veicoli

- 1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, il canone è dovuto in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ogni veicolo, nella misura e con le modalità previste dal presente regolamento.
- 2. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
- 3. Per i veicoli adibiti ad uso privato, il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario delveicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
- 4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibitial trasporto per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono

domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione tali veicoli.

- 5. Per i veicoli circolanti con rimorchio, il canone è raddoppiato.
- 6. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascunaiscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
- 7. Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, delladitta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
- 8. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 45- Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

- 1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutturecaratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone maggiorato del 100% per cento, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
- 2. Per la pubblicità di cui al comma precedente di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista a livello regolamentare.
- 3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
- 4. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 46 - Pubblicità varia

- 1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone è dovuta per ciascun metro quadrato e per un periodo minimo di esposizione di 15 giorni.
- 2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua

compresi nel territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

- 3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma precedente.
- 4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità dimateriale distribuito.
- 5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa del canoneè dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art. 47- Riduzioni

La tariffa del canone è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 48 - Esenzioni

- 1. Sono esenti dal canone:
- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingressodei negozi ove si effettua la vendita;
- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni,fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva finoa 5 (cinque) metri quadrati;
- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensionedelle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cuisuperficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le

macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e lemacchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le
- macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- g) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà

dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

- h) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferitealle rappresentazioni in programmazione;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 L. 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- l) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nellevetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercita che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Art. 49 - Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

- 1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincoloartistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
 - 2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche edintegrazioni;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del Codice della strada emanatocon D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
 - 3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art. 23, comma 2 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successivemodifiche ed integrazioni;
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 50 - Limitazioni sulla pubblicità fonica

- 1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da esserepercepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21.00 alle ore 9.00.
- 2. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposoe, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.

Art. 51 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro

materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

- a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
- b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
- c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.
- 2. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

TITOLO IV PARTE II

CANONE UNICO - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 52 - Istituzione del servizio

- 1. È gestito, sull'intero territorio comunale, il servizio delle Pubbliche affissioni, finalizzato a garantire, a fronte del versamento del relativo diritto, l'affissione in appositi impianti di manifesti di qualunque materiale, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico- ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
- 2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale, ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività di rilevanza economica.

Art. 53 - Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

1. È soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio ed, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 54 - Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale.

Almeno il 3% della superficie degli impianti pubblicitari destinati alle affissioni è riservata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.

La quantità, la qualità e la collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le principali informazioni relative all'attività del Comune, al fine di incentivare la partecipazione popolare e garantire l'esercizio dei diritti civici.

La superficie destinata alle affissioni commerciali è determinata detraendo dalla superficie complessiva degli impianti pubblicitari quella destinata alle attività di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 55 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 56- Misura del diritto sulle pubbliche affissioni

- 1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 1, comma 821 L. 160/2019.
 - 2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.
 - 3. Si applica altresì la maggiorazione del 50 per cento per superfici sopra il metro quadrato.

Art. 57 - Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni - Recupero somme

- 1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
- 2. Le disposizioni previste per il canone relativo alla componente sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 58 - Riduzioni del diritto

- 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50 per cento:
- per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che nonrientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione, ai sensi del successivo art. 60;
- per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo
 di lucro;
- per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- per gli annunci mortuari.
- 2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche:
- ai manifesti delle scuole paritarie riconosciute dal MIUR;
- ai manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente privo di scopo di lucro, per i quali i committenti procederanno autonomamente alla loro affissione

sugli appositi spazi, previo nulla osta dell'ufficio comunale competente. In tale ipotesi, la riduzione non verrà applicata se verrà richiesto di usufruire del servizio affissioni del Comune o la richiesta riguardi l'affissione di manifesti di natura commerciale.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo, il contenuto del messaggio

pubblicitario deve essere attribuibile all'ente senza scopo di lucro.

- 4. Nel caso in cui l'ente senza scopo di lucro non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, non potrà essere applicata la riduzione del canone.
- 5. I requisiti sopra specificati, che danno corrispettivo alla riduzione del 50% della tariffa in argomento, devono essere documentati dal richiedente l'affissione all'atto della prenotazione degli spazi.

Art. 59 - Esenzioni dal diritto

- 1. Le esenzioni dal diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinate espressamente dall'art.1, comma 833 L. 160/2019, ferma restando la possibilità di introdurre ulteriori ipotesi di esenzione, in conformità a quanto disposto dal regolamento generale sulle entrate.
 - 2. Premesso quanto sopra, l'esenzione dal canone per il servizio affissioni si applica:
 - ai manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - ai manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata
 - e ai richiami alle armi;
 - ai manifesti dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane e deiComuni in materia di tributi;
 - ai manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - ai manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - a ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.
- 3. Al fine di garantire disponibilità nell'utilizzo degli spazi a tutti gli interessati, per leaffissioni in esenzione secondo quanto previsto dal presente articolo non sarà possibile concedere per ogni singolo evento/iniziativa/manifestazione l'affissione di un numero di manifesti superiore a 6 (nel caso di manifesti formato 70x100) o a 3 (nel caso di manifesti 100x140) o a 2 (nel caso di manifesti 140x200).

Art.60 - Maggiorazioni: affissioni di urgenze, festive e notturne

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di 25,82 per ciascuna commissione.

Art. 61 - Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni

- 1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, che devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
 - 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
- 3. Nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, l'Ente impositore o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

- 4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Ente impositore o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'Ente impositore è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- 7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 8. L'Ente impositore o il concessionario hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,00 per ciascuna commissione.
- 10. Tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
- 11. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
 - 12. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
- 13. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello affisso negli spazi stabiliti potrà essere coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 62 - Consegna del materiale da affiggere

- 1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.
- 2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili

e fiscali vigenti inmateria.

Art. 63 - Annullamento della commissione

- 1. In caso di annullamento dell'affissione, affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato, è necessario il rispetto dei seguenti termini:
- a) la richiesta di annullamento dovrà pervenire all'Ente impositore o al Concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'affissione, nel caso di manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente privo di scopo di lucro, per i quali i committenti abbiano richiesto di procedere autonomamente alla loroaffissione sugli appositi spazi;
- b) nelle altre ipotesi, l'annullamento della richiesta di affissione dovrà pervenire all'Ufficio competente o al Concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.
- 2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni a decorrere da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme.

TITOLO IV PARTE III CANONE UNICO - AREE MERCATALI

Art. 64- Istituzione del canone

- 1. È istituito, su tutto il territorio comunale, a fronte del versamento del relativo diritto, ilcanone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disposto dall'art. 1, comma 837 L. 160/2019.
- 2. Il canone di cui al comma 1 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone dicui al capo III del presente regolamento e sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed areepubbliche di cui al Capo II D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di durata inferiore all'annosolare, la TARI di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668 L. 147/2013.

Art. 65-Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone mercatale, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 66 - Disciplina della concessione

- 1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
- 2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano soloper il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone. La sosta non dovràsuperare il periodo di un'ora sulla stessa area.

Art. 67 - Tariffe

- 1. Per ogni forma di occupazione è dovuta all'Ente impositore, o al Concessionario che gli subentra, un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
- 2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate tariffe fissate per l'anno precedente.
- 3. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degliutenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 68 - Tariffa standard annua

- 1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Castro applica alle occupazioni delle aree mercatali la tariffa *standard* annua prevista peri Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00 al metro quadrato.
- 2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organocompetente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 69- Tariffa standard giornaliera

- 1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Castro applica la tariffa *standard* giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 0,60 al metro quadrato.
- 2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organocompetente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 70 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune, sullascorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione:
 - annuale: espressa in anno solare (01/01-31/12);
 - temporanea: espressa in giorni;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la

sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa;

- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed allemodalità di occupazione.
- 2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione saranno approvate dalla Giunta Comunale.
 - 3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate al secondo decimale, per difetto se il terzo decimale risulti inferiore o uguale a quattro, ovvero per eccesso se superiore.

Art. 71- Durata delle occupazioni

- 1. Le occupazioni annuali sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalladata di inizio delle stesse.
- 2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura previstanell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 72 - Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni di aree mercatali

1. Il canone è applicato sulla base delle tariffe di cui agli artt. 68 e 69, frazionate per ore, fino adun massimo di 9 (nove), in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata.

Art. 73 - Maggiorazioni e riduzioni

1. Non sono previste alcune forme di maggiorazione e/o riduzione delle tariffe.

Art. 74 - Esenzioni

1. La tariffa del canone è esentata per le occupazioni nei mercati nella Piazza Salvador Allende e in quelli riservati all'esercizio della vendita diretta da parte di produttori agricoli che si svolgono con carattere ricorrente o in occasione di mercati a tema il cui numero di partecipanti non superi le n. 20 (venti) unità.

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO

Art. 75 - Versamento del canone per le occupazioni annuali

- 1. Il canone per le occupazioni annuali deve essere commisurato e corrisposto ad anno solare (01/01-31/12).
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo.
- 4. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, anche nel momento in cui la riscossione del canone sia effettuata tramite un concessionario esterno, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e s.m.i.
 - 5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
- 6. È ammessa la possibilità del versamento in n. 3 rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 30/04 31/07 31/10 di ogni anno), qualora l'importo annuo dovuto sia superioread € 1.000,00.

Art. 76- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

- 1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente articolo 75.
- 2. Nel caso di concessioni «ricorrenti», cioè rilasciate per periodi individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in quattro rate di pari importo con le modalità e le scadenze di cui ai commi 4 e comma 5 del precedente articolo.

Art. 77- Versamento del canone mercatale

1. Il versamento del canone mercatale deve essere effettuato direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, anche nel momento in cui la riscossione del canone sia effettuata tramite un concessionario esterno, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e s.m.i.

2.

Art. 78 - Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di canone temporanea, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 79 - Attività di accertamento esecutivo

- 1. Il canone è accertato quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragionedel credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (personafisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito, che deverisultare certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
 - 2. L'accertamento è effettuato dal Funzionario Responsabile del servizio/procedimento.
- 3. In caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento, l'accertamento indicato nel precedente comma 3 è svolto dal Concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento.
- 4. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente deve avvenire periscritto, nell'ambito di una specifica ingiunzione di pagamento formata ai sensi del R.D. 639/1910 e notificata al debitore mediante PEC, raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma dinotifica ai sensi dell'art. 14 L. 890/1982, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatarioai fini dell'esatta individuazione del debito.
- 5. L'accertamento contenuto nell'ingiunzione di pagamento deve contenere l'intimazionead adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, ovvero, in caso di tempestiva impugnazione avanti al Giudice Ordinario competente, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.
- 6. Tale atto deve altresì contenere l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva/forzata.
- 7. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti danotificare al debitore, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

Art. 80 - Interessi

1. Alla riscossione, all'accertamento, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento, così come al rimborso del canone si applica il tasso di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile.

Art. 81 - Sanzioni

- 1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente sono soggette all'applicazione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee e la diffusione di messaggi pubblicitari non annuali si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
- 3. Per le violazioni delle norme regolamentari, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al comma precedente,

né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5 e23 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

4. Le sanzioni sono irrogate dal Funzionario responsabile dell'Ente impositore, o del Concessionario che gli subentra, come individuato nel presente Regolamento.

Art. 82 - Modifica, sospensione e revoca della concessione o dell'autorizzazione

- 1. Il Comune, mediante apposito atto adottato dall'Ufficio competente, può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.
- 2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o di autorizzazione disposte dal competente Ufficio comunale danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto, rapportato al periodo di mancata occupazione, fatto salvo quanto previsto dalle normespeciali di cui al presente regolamento.
- 3. In relazione al disposto di cui all'art. 15ter D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, concernenti attività commerciali o produttive, è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
- 4. Sono ugualmente soggette a tale verifica le segnalazioni certificate di inizio attività, unicheo condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, con possibilità per l'Ufficio competente alla loro autorizzazione di interrompere il relativo termine, ove venga verificato il mancato regolare pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente.
 - 5. In caso di reiterati e gravi inadempimenti nel pagamento dei tributi locali, può essere

disposta, con apposito provvedimento emesso su segnalazione dell'Ufficio Tributi, la sospensione e, nei casi di inadempimenti di assoluta gravità, come individuati e graduati con apposito provvedimento di Giunta, anche la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni, concernenti attività commerciali o produttive, previo preavviso da notificare al debitore almeno trenta giorni prima dell'adozione del relativo provvedimento, con invito a regolarizzare la propria situazione tributaria.

- 6. Per regolarità del pagamento dei tributi locali deve intendersi l'assenza di atti di accertamento o di riscossione che siano stati emessi nei confronti del soggetto richiedente e che siano divenuti definitivi, anche a seguito di impugnazione, ma che, al momento della verifica, non siano stati correttamente pagati dal contribuente, salvo che non siano ancora decorsi i termini peril versamento delle somme dovute.
- 7. Non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di istanze dirateizzazione delle somme dovute a titolo definitivo, salvo che la rateizzazione non sia stata rispettata, con mancato versamento di oltre due rate anche non consecutive.
- 8. Allo stesso modo, non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di ricorsi nei confronti di avvisi di accertamento emessi dal Comune, ove il relativo giudizio sia ancora pendente, salvo che il contribuente non abbia provveduto al versamento delle somme richieste dal Comune a seguito di rigetto dell'istanza di sospensione degli effetti degli atti impugnati.
- 9. Nel caso venga accertata l'irregolarità nel pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente, la definizione di tale debito potrà intervenire anche a seguito di compensazione con eventuali rimborsi dovuti al contribuente in relazione ad altre entrate tributarie, che siano stati accertati a titolo definitivo, nei limiti previsti nel presente regolamento, salva diversa autorizzazione da parte della Giunta Comunale.
- 10. In caso di svolgimento di attività di accertamento complesse, che possano coinvolgere più Uffici, la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali e il rilascio della relativa attestazione compete in ogni caso all'Ufficio Tributi.
- 11. La disciplina delle modalità di svolgimento dell'attività di verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali è rimessa alla Giunta Comunale, cui compete l'adozione dei provvedimenti finalizzati a disciplinare l'attività degli Uffici, nonché le forme con cui l'esito dell'attività di controllo dovrà essere comunicata ai soggetti interessati.
- 12. Nell'ipotesi in cui l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie del Comune sia stata affidata ad un soggetto esterno, la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dovrà essere effettuata dal soggetto affidatario, che dovrà relazionarsi con i singoli Uffici interessati e trasmettere all'Ufficio Tributi l'esito di tale controllo entro un termine compatibile con il rilascio del provvedimento conclusivo dell'attività di verifica, che dovrà in ogni caso essere sottoscritto e notificato da parte del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Art. 83 - Riscossione coattiva/forzata

- 1. Il soggetto affidatario dell'attività di riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.
- 2. Gli enti e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997 si avvalgono per la riscossione delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (fermo amministrativo, pignoramento diretto presso terzi e pignoramento immobiliare), con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48*bis* del medesimo decreto (Disposizioni sui pagamentidelle Pubbliche Amministrazioni).
- 3. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto degli atti esecutivi notificati dall'Ente impositore, come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza.
- 4. Per gli atti di accertamento emessi a partire dal 1° gennaio 2020, una volta decorsi sessantagiorni dalla notifica dell'ingiunzione esecutiva, la riscossione delle somme accertate viene affidata dall'Ente impositore al soggetto legittimato alla riscossione forzata (Agenzia Entrate-Riscossione o altro concessionario locale iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997), fatta salva la possibilità per di attivare la riscossione in proprio.
- 5. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta impugnazione, il Funzionario Responsabile valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avuto riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio ingiudicato della sentenza che decide la controversia.
- 6. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica, la riscossione delle somme indicate negli atti di cui ai commi precedenti, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione coattiva/forzata anche prima del termine di cui al comma 1 del presente articolo. L'esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata direttamente dall'Ente impositore.
- 7. Il termine di sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, nonché, in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, o di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.
 - 8. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa, con raccomandata semplice o

postaelettronica, il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

- 9. Tuttavia, ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico dell'atto, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione e non deve essere inviata l'informativa.
- 10. Per il recupero di importi fino a € 10.000,00, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, il soggetto riscossore deve inviare un sollecito di pagamento per avvisare il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.
 - 11. In deroga all'art. 1, comma 544 L. 228/2012, per il recupero di importi fino a € 1.000,00

il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

12. Decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è precedutadalla notifica dell'avviso di cui all'art 50 D.P.R. 602/1973.

Art. 84 - Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo

- 1. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica, oltre all'importo dell'atto, vengono posti a carico del debitore i seguenti costi:
- oneri di riscossione a carico del debitore (costi di elaborazione e di notifica degli atti), paririspettivamente al:
 - -3 per cento delle somme dovute (canone, sanzioni ed interessi), in caso di pagamentoentro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimodi € 300,00;
 - 6 per cento delle somme dovute (canone, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di € 600,00;
- spese di notifica e delle successive fasi cautelari ed esecutive, come individuate rispettivamente dal D.M. Finanze del 12 settembre 2012 e dal D.M. Finanze 21 novembre 2000;
- costo della notifica degli atti e costi per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura direcupero.
- 2. I costi individuati nel presente articolo si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal R.D. 639/1910, relative ad atti di accertamento notificati fino al 31 dicembre 2019.
- 3. In attesa dell'approvazione degli appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze previsti dall'art. 1, comma 806 L. 160/2019, L'Ente impositore è tenuto a controllare il rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, la validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché le condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997.
- 4. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.
- 5. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loroindicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
 - 6. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al

soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'art. 79, comma 2 D.P.R. 602/1973.

7. I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli Enti Locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'art. 3, comma 24, lett. b) D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005.

Art. 85 - Interessi moratori

- 1. Nel caso la riscossione sia affidata all'Agente Nazionale della riscossione, a partire dal primo giorno successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione del canone, le somme richieste verranno maggiorate degli interessi di mora nellamisura indicata dall'art. 30 D.P.R. 602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi, oltre agli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore.
- 2. In caso di riscossione da parte dello stesso Ente impositore o di soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, sulle somme dovute, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, verranno applicati, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse del due per cento annuo, da applicarsi in ragione giornaliera.

Art. 86 - Rimborsi

- 1. Il rimborso del canone versato e risultato non dovuto è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
- 2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata da inoltrare tramite Posta elettronica certificata o, in alternativa, con altra procedura formale di spedizione o deposito, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3. Nell'istanza di rimborso, il contribuente dovrà indicare il proprio codice IBAN, al fine di agevolare l'Ufficio competente nell'emissione del relativo pagamento, che verrà effettuato prioritariamente mediante bonifico e, solo ove il richiedente non abbia la disponibilità di un conto corrente, mediante emissione del relativo mandato di pagamento.
- 4. Nell'evasione delle istanze di rimborso verrà accordata priorità a quelle presentate mediante Posta elettronica certificata e che riportino l'indicazione del codice

IBAN delcontribuente sul quale effettuare il relativo pagamento, ove l'istanza di rimborso risulti fondata.

- 5. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso.
- 6. Il Funzionario Responsabile dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente, dando priorità alle istanze di rimborso che prevedano il pagamento delle somme dovute mediante accredito tramite bonifico su conto corrente bancario o postale, a fronte della comunicazione del relativo codice IBAN da parte del soggetto richiedente.
- 7. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
- 8. In caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il tasso d'interesse legale, con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.
- 9. I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori
 o uguali a € 12,00 per anno.

Art. 87 - Contenzioso

1. Tutti gli atti di riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria possono essere impugnati avanti al Giudice Ordinario (Giudice di Pace e Tribunale), in base alla competenza per valore del Giudice (come modificata dalla L. 99/2009), da individuarsi, per quanto riguarda la competenza territoriale, con riferimento al luogo in cui gliatti sono stati emessi.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 88- Normativa di rinvio

- 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e regionali e dei regolamenti comunali in materia di entrate, ove non derogati espressamente dal presente regolamento.
- 2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e regolamentari.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 89 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme primarie e regolamentari con esso contrastanti.

Art. 90- Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2021, in conformità a quanto disposto dall'art. 107, comma 2 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77, nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).